



# Ministero della Giustizia

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia**

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



m\_dg.DAG.18/02/2011.0023023.U

Roma, 17/2/2010

*fur*

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N/065 UOR E.S.N.	E CC	19 FEB 2011 RUO VAD
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica  
Loro sedi

e p.c., Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo  
Sede

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia  
Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e  
l'Analisi del Costo del Lavoro Pubblico  
Via XX Settembre - Roma

Oggetto: Art. 55 del Testo Unico sulle spese di giustizia - rimborso delle spese di viaggio agli ausiliari del magistrato.

Con l'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato previsto che gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.

Orbene, in seguito all'introduzione della predetta disposizione legislativa, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se agli ausiliari del magistrato spetta il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 55 del DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) per l'utilizzo del mezzo proprio nei casi preventivamente autorizzati dal magistrato.

L'art. 55 del DPR 115/02, nel disciplinare le indennità e le spese di viaggio degli ausiliari del magistrato prevede, al comma 1, che *"per l'indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali"* con equiparazione dell'incaricato, ai fini del trattamento applicabile, al dirigente di seconda fascia di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 165/01.

Il comma 2 del citato art. 55 prevede, inoltre, che *"le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei"*.

Il comma 3 dispone, infine, che *"le spese di viaggio con mezzi aerei e con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato"*.

Posto che gli articoli 15 della legge n. 836/73 e 8 della legge n. 417/78 non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/01, occorre stabilire se l'ausiliario del giudice, possa essere equiparato, ai fini di cui si discute, ai dipendenti pubblici di cui all'anzidetto decreto legislativo,

Sul punto, la scrivente Direzione Generale ritiene, su parere conforme reso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, che il rimborso delle spese di viaggio connesse all'utilizzo del mezzo proprio (preventivamente autorizzato dal magistrato) possa avvenire secondo la misura prevista dall'art. 8 della legge n. 417/78 in quanto l'ausiliario del giudice non può, in alcun modo, essere assimilato al personale contrattualizzato di cui al richiamato decreto legislativo n. 165/01.

Del resto, mentre la modifica normativa in esame esclude per il personale contrattualizzato ~~il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, il rinvio operato dal citato art. 55 del~~ DPR 115/02 al trattamento economico previsto per i dipendenti statali è effettuato solo sotto il profilo dell'indicazione di un criterio al quale commisurare la quantificazione del rimborso spese.

La medesima conclusione deve essere estesa anche alle altre norme del DPR 115/02 che nel regolare il trattamento economico di trasferta di alcune categorie di soggetti, non riconducibili al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/01, rinviano alla disciplina prevista per i dipendenti statali come nel caso, ad esempio, dell'art. 41 dello stesso DPR nella parte in cui prevede che i magistrati onorari, per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, hanno diritto alle spese di viaggio secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

Le SS.LL. sono invitate di voler far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Maria Teresa Saragnano

